



Esenzione nomina consulente ADR Chiarimenti del MIT

FAI INFORMA 101/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino comunica che con circolare prot. 13921 del 14 maggio u.s, la Divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione del MIT ha fornito alcune precisazioni sulle condizioni di esenzione della nomina del Consulente ADR, previste dal D.M 7 agosto 2023.

Il D.M, ricordiamo, individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza (in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell'ADR).

I chiarimenti hanno interessato gli articoli dal 2 al 7 del D.M, con una particolare attenzione ai casi di esclusione totale, esenzione parziale e alle spedizioni occasionali disciplinate, rispettivamente, agli artt. 3,4 e 5 del D.M.

In particolare:

- Per quanto riguarda i casi di esclusione o esenzione totale di cui all'art. 3 del DM, oltre alle attività che ricadono nei regimi di esenzioni individuati alla sezione 1.1.3 (fatta salva la sottosezione 1.1.3.6), non devono nominare il Consulente A.D.R le imprese che esercitano attività inerenti a merci pericolose:
 - escluse integralmente dall'ADR in applicazione di una specifica disposizione (es. le disposizioni speciali di cui al cap. 3.3);
 - esentate dall'ADR in virtù di uno specifico regime di confezionamento (cap. 3.4 o cap. 3.5)

Questo regime di esenzione non richiede la predisposizione di un registro di monitoraggio delle operazioni svolte.

- Quanto ai casi di esenzione parziale per il trasporto in colli ai sensi dell'art. 4 del D.M, la norma – ricordiamo – fissa le seguenti condizioni:
 - a) per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;
 - b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;

FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani – Associazione Provinciale di Torino

INTERPORTO SITO - Via San Luigi n. 7 - 10043 Orbassano (TO)
Tel. 011/34.90.110 - Fax 011/55.08.081 – info@fai torino.it

c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno che dia traccia di tutte le informazioni legate alla merce e al servizio di trasporto. Il registro dovrà essere archiviato per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta.

Sono comunque escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7 (materiale radioattivo).

La circolare ha fornito questi chiarimenti:

- Il conteggio annuale è basato su anno solare (gennaio – dicembre), fermo restando il limite delle 3 operazioni mensili;
- In presenza di più sedi operative, il numero delle operazioni si riferisce ad ognuna di queste (per ogni sito, quindi, vale il limite delle 24 operazioni annue e 3 operazioni mensili).
- Per le imprese che svolgono più attività (es. imballaggio, carico e spedizione), il numero di operazioni si calcola sulla base delle spedizioni eseguite. Viceversa, per quelle che svolgono soltanto una di queste attività, il numero di operazioni viene calcolato solo sulla stessa (es. per un caricatore, il numero di operazioni si calcola sulla base del numero di colli caricati). Se una spedizione è formata da più colli, anche se accompagnata da documenti diversi, va considerata come un'unica operazione quando viene caricata su un'unica unità di trasporto.
- ogni impresa deve valutare solo la conformità della propria spedizione al cap. 1.1.3.6 dell'A.D.R, a prescindere se il trasporto segua o meno le indicazioni di detto capitolo (ad esempio, per uno speditore la verifica è limitata alla propria spedizione quando è conferita al trasportatore, anche se successivamente fosse poi consolidata con altre spedizioni).
- Quanto al registro, il MIT raccomanda il suo costante e tempestivo aggiornamento con le informazioni minime richieste all'art. 4 del D.M. Nel caso di esenzioni differenti, il MIT prevede l'istituzione di registri separati; in alternativa si può utilizzare un unico registro, ma in tal caso bisognerà dare chiara evidenza del tipo di esenzione applicato di volta in volta.
- L'esenzione per le spedizioni occasionali (art.5 del D.M) non esclude il ricorso all'esenzione parziale di cui all'art. 4 e, in tal caso, i due regimi avranno un conteggio separato e non cumulativo.
- Rispetto all'esenzione per esclusione (art.6 del D.M), fermo restando che l'ADR non prevede la nomina di un consulente per i destinatari ma per gli scaricatori – con casi di esenzione, la circolare riporta le seguenti ipotesi:
 - Destinatari di merci pericolose in colli che scaricano con mezzi e personale proprio o che delegano l'attività di scarico – sono esentati dalla nomina del consulente;
 - Destinatari di merci pericolose in cisterna o alla rinfusa, che svuotano con mezzi e personale proprio – NON sono esentati dalla nomina del consulente A.D.R, in quanto scaricatori di merci pericolose;

- Destinatari di merci pericolose in cisterna o alla rinfusa che delegano l'attività di svuotamento. In questo caso, essi possono essere esentati dalla nomina del consulente se risultano soddisfatte le condizioni dell'art. 6 del D.M.
- L'art. 7 del D.M prevede al comma 2 che il rappresentante legale dell'impresa che beneficia dell'esenzione dalla nomina del consulente A.D.R, sia comunque responsabile della costante formazione del personale sul trasporto delle merci pericolose.

Su questo tema, il MIT afferma che:

- La durata e la periodicità dei corsi di formazione è lasciata alla discrezione del legale rappresentante, tenuto conto del livello di rischio delle attività svolte e delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure;
- La formazione può essere erogata da docenti in possesso di una documentata esperienza nell'ambito delle merci pericolose. E' ammesso il ricorso a modalità di autoapprendimento del tipo e-learning, elaborati da Società in possesso di una documentata esperienza nel settore delle merci pericolose.